

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello ad uso industriale, chiesta dalla Società Tessil Tex Due S.r.l. (pratica n. 025412 - codice utenza TO14368) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 282 in data 23.2.2023; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P- 06113.

"Il Dirigente (... omissis ...)
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla Società Tessil Tex Due S.r.l. - C.F./P.IVA, 06807920019 con sede legale nel Comune di Trofarello, Strada Sabbioni n. 21, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso processo industriale per una portata massima di 4,0 l/s e media di 1,054 l/s pari ad un volume medio annuo di 31.625 mc (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello, come identificato in premessa (nr. pr. **025412** - codice utenza **TO14368**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e per ulteriori 15 anni a decorrere dalla data del 10.8.2014, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)